

Parere n. 70 del 15/04/2010

Protocollo PREC 100/09/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'A.T.I. Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. S.r.l. – C.G.S. S.r.l. – Lavori di mitigazione del rischio idraulico nella frazione di Stiava – Importo a base d'asta € 2.417.072,10 – S.A.: Comune di Massarosa (LU)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 novembre 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'Associazione Temporanea di Imprese tra la Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. s.r.l. (mandataria) e la C.G.S. s.r.l. (mandante) ha contestato la legittimità dell'esclusione dalla gara in oggetto, disposta dal Comune di Massarosa con la motivazione che l'impresa mandante C.G.S. s.r.l. non ha prodotto il certificato di presa visione dei luoghi e neppure ha delegato a tal fine lo stesso soggetto che ha assolto tale incombenza per conto dell'impresa mandataria.

Al riguardo l'A.T.I. istante ha evidenziato che il certificato di sopralluogo di cui trattasi è stato ritirato dall'arch. Antonio Cirillo in qualità di procuratore speciale dell'impresa Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. s.r.l., il quale all'atto della presa visione ha esibito formale procura notarile. A detta dell'istante lo stesso architetto è anche direttore tecnico dell'impresa mandante C.G.S. s.r.l., nonché destinatario di una delega congiunta, presente in atti, successivamente prodotta in sede di gara.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha ribadito che le ragioni dell'esclusione sono sostanzialmente da addebitarsi al fatto che, all'atto del sopralluogo, l'arch. Antonio Cirillo risultava agire per conto della sola impresa mandataria (Ubertazzi Comm. Gian Franco S.r.l.), risultando tardiva la delega, rilasciata allo stesso architetto da entrambe le imprese dell'A.T.I. e datata 2 ottobre 2008, che è stata prodotta soltanto in sede di gara senza essere stata esibita in occasione del sopralluogo.

Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione controversa sottoposta a questa Autorità con l'istanza di parere in oggetto, concernente la legittimità della scelta della stazione appaltante di escludere l'A.T.I. istante per non aver prodotto il certificato di presa visione dei luoghi anche per l'impresa mandante C.G.S. s.r.l., occorre necessariamente prendere le mosse dalle specifiche disposizioni dettate per la fattispecie in esame dalla *lex specialis* di gara.

In particolare, per la "Presa visione dei luoghi" il bando prevedeva, a pena di esclusione, che, in caso di partecipazione di "associazioni temporanee di concorrenti o consorzi, costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla capogruppo; in caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere

effettuato o da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi (o loro delegati) o da un solo legale rappresentante (o suo delegato) per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento (sulla base di delega scritta): al termine, conseguentemente, alla costituenda A.T.I. verrà consegnato uno o più attestati di presa visione”.

Come risulta dal verbale di gara del 27 ottobre 2008, l’A.T.I. Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. S.r.l. (mandataria) – C.G.S. S.r.l. (mandante) è una A.T.I. costituenda. Pertanto, stante il chiaro ed inequivocabile tenore delle richiamate prescrizioni di gara, era necessario che tutti i componenti dell’A.T.I. medesima effettuassero la presa visione dei luoghi o a ciò delegassero un unico soggetto. Invece, come riportato nella narrativa in fatto, la presa visione dei luoghi veniva effettuata dall’arch. Antonio Cirillo producendo solo la procura speciale rilasciata dall’impresa mandataria Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. S.r.l., per cui nessuno effettuava il sopralluogo per conto della mandante C.G.S. S.r.l. Al riguardo risulta, infatti tardiva, ancorché datata 2 ottobre 2008 (giorno del sopralluogo) la delega congiunta rilasciata (sempre all’arch. Cirillo) da entrambe le imprese componenti l’A.T.I., in quanto non prodotta all’atto del sopralluogo, ma solo successivamente in sede di gara, come precisato nelle stesso verbale sopra citato.

Considerato, dunque, che la pur prevista opzione della presa visione da parte di un solo soggetto per tutte le imprese dell’A.T.I. non è stata correttamente esercitata dalla costituenda A.T.I. istante, non essendo stata esibita in sede di sopralluogo un’espressa delega congiunta in tal senso, in sede di gara la stessa è risultata carente dei presupposti di partecipazione previsti a pena di esclusione dal bando, in quanto mancante del certificato di presa visione dei luoghi da parte di tutti i componenti dell’A.T.I., che costituiva la seconda opzione prevista dalla *lex specialis* di gara per il corretto esercizio della presa visione dei luoghi da parte delle A.T.I. costituende.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. Ubertazzi Comm. Gian Franco & C. S.r.l. (mandataria) – C.G.S. S.r.l. (mandante) disposta dalla stazione appaltante è conforme alla *lex specialis* di gara.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 Aprile 2010